



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 18/03/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 104

Lecce (Le) - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68 - Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Area di proprietà del Sig. Bruno Eugenio, foglio 197 p.lla 281 - Delibera di adozione di C.C. n. 245 del 28.12.2000.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

Il sig. Bruno Eugenio, proprietario di un terreno, riportato in catasto al foglio 197 p.lla 281, classificato dai P.R.G. vigente come zona F/33 "parco attrezzato urbano", con nota in data 24.07.96 prot. n. 44451 ha richiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art.2 della legge 1187/68. Con ricorso n. 901/2000 del 21.03.2000 ancora lo stesso proprietario ha chiesto la declaratoria dell'obbligo da parte del Comune di Lecce a riqualificare l'area, con conseguente risarcimento danni ex artt. 34 e 35 D.lgs. 80/98.

Successivamente, il TAR Puglia - Sez. di Lecce con ordinanza n.1456/2000 ha accolto la domanda incidentale di sospensione, limitatamente alla richiesta di riqualificazione.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n.80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97, redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standard in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, nella stessa relazione si riscontra che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (fine periodo quindicinale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non risulta ancora raggiunta e quindi si addivene alla considerazione che "non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale".

Nella fattispecie il Consiglio Comunale, per quanto riguarda l'area in questione, con la deliberazione n. 245 del 28.12.2000 ha adottato la Variante al P.R.G., confermando la tipizzazione del Piano vigente come zona omogenea F/33 "parco attrezzato urbano" regolamentata dall'art. 110 della N.T.A. di P.R.G., costituita dagli elaborati di seguito elencati:

tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C7 - zonizzazione;

tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D7 - calcolo delle aree;

- tav. n. 3 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;
- tav. n. 4 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazione n.25 del 04.07.2001 e con parere n. 41/2001 del 19.07.2001, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della relazione del S.U.R. n. 25 del 04.07.2001 e del parere del C.U.R. n. 41/2001 del 19.07.2001, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sul terreno di proprietà del sig. Bruno Eugenio, ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce, riportato in catasto al foglio 197 p.la 281, in conseguenza di atti stragiudiziari per decadenza dei vincoli urbanistici.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sul terreno di proprietà del sig. Bruno Eugenio, ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce, riportato in catasto al foglio 197 p.la 281, in conseguenza di atti stragiudiziari per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 245 del 28.12.2000; il tutto per le motivazioni contenute nella relazione del S.U.R. n. 25 del 04.07.2001 e nel parere del C.U.R. n. 41/2001 del 19.07.2001, parti integranti del presente provvedimento.

- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
COMITATO URBANISTICO REGIONALE
BARI

ADUNANZA DEL 19/07/2001
COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 13

PARERE N. 41/20011

OGGETTO: LECCE - Var. PRG per decadenza vincoli, area ditta Bruno E. Delib. CC n. 245/2000.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 25 del 04/07/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 25 del 04/07/2001.

Il Relatore Il Presidente
Ing. Claudio Conversano Ass. Enrico Santaniello

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica
ed Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

Prot. n. 25 del 4 luglio 2001

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Delibera di adozione di C.C. n. 245 del 28.12.2000 - Area di proprietà del sig. Bruno Eugenio - foglio 197 p.lla 281

Con delibera n. 245 del 28.12.2000 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato la Variante al PRG relativa all'area di proprietà del sig. Bruno Eugenio - foglio 197 p.lla 281 costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C7 - zonizzazione;

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D 7 - calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 4 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

Il sig. Bruno Eugenio, proprietario di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce al Viale dello Stadio, riportato in catasto al foglio 197 p.lla 281, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/33 "parco attrezzato urbano", ricompreso all'interno del perimetro del PEEP, con nota in data 24.07.96 prot. n.44451 ha richiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art. 2 della legge 1187/68. Con ricorso n. 901/2000 del 21.03.2000 ancora lo stesso proprietario chiedeva la declaratoria dell'obbligo da parte del Comune di Lecce a riqualificare l'area, con conseguente risarcimento danni ex artt. 34 e 35 D.Lgs. 80/98.

Successivamente, il TAR Puglia - Sez. di Lecce prima con ordinanza n. 1456/2000 ha accolto la domanda incidentale di sospensione, limitatamente alla richiesta di riqualificazione.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97 redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standards in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, la stessa relazione riscontra che il - dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (fine periodo quindicinale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non risulta ancora raggiunta; e quindi si addivene alla considerazione che "non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale".

In sintesi le direttive di cui alla citata delibera di C.C.n.80/97 possono riassumersi in "reiterazione motivata dei vincoli sulle aree che non risultino definitivamente compromesse e riclassificazione di quelle compromesse, fatti salvi gli adempimenti specifici sulle singole aree oggetto di contenzioso giurisprudenziale".

Nella fattispecie il Consiglio Comunale, per quanto riguarda l'area in questione, classificata come zona F/33 "parco attrezzato urbano", in Viale dello Stadio, totalmente inserita tra aree destinate all'edificazione e completamento, delle quali costituisce naturale complementarietà, visti i dati contenuti nelle tabelle di PRG allegata alla Relazione, con la deliberazione già citata n. 245 del 28.12.2000 ha adottato la Variante al P.R.G. confermando la tipizzazione vigente come zona omogenea F/33 "parco

attrezzato urbano" regolamentata dall'art. 110 della N.T.A. di P.R.G. con la seguente ulteriore motivazione: "in quanto tutte le aree F/33 all'interno dei diversi quartieri, sono indispensabili ed indilazionabili, in quanto concorrono alla formazione della quantità di spazi pubblici stabilita dall'art. 4 del DM 1444/68".

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico delle determinazioni contenute nella Variante al PRG di che trattasi, questo Ufficio rappresenta quanto segue.

Come è noto la problematica della caducazione dei vincoli di PRG, sia procedimentali che preordinati alla espropriazione, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n. 1187, risulta ampiamente e a più riprese discussa dal Consiglio di Stato.

Lo stesso C. di S. è addivenuto alla conclusione (vedasi decisione n. 7 della adunanza plenaria del 2 aprile 1984) che "poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di Piano è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino alla obbligatoria integrazione del piano (o programma di fabbricazione), divenuta parzialmente inoperante".

In relazione alla questione di cui trattasi, originata proprio dalla caducazione dei vincoli preordinati alla espropriazione gravanti sull'area oggetto di Atto Stragiudiziale da parte dei proprietari, con la delibera in questione il Commissario Straordinario ha inteso integrare il P.R.G. di Lecce nelle parti con destinazione d'uso pubblico caducata.

A tal proposito v'è innanzitutto da rilevare che se da un lato non può negarsi al privato il diritto di edificare sulle aree di proprietà (a tempo indeterminato e senza indennizzo, come peraltro evidenziato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999), d'altro canto vanno altresì valutate le singole situazioni che si prospettano, e ciò con riferimento ai profili di tutela dell'interesse pubblico insiti nel disegno urbano complessivo di uno strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, nel caso di specie, le determinazioni adottate si basano su una lettura specifica del contesto urbanistico nel quale le aree di cui trattasi sono inserite, con verifica della necessità del mantenimento delle destinazioni d'uso pubblico e della inopportunità di un nuovo carico residenziale.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "Variante al PRG relativa all'area di proprietà del sig. Bruno Eugenio - foglio 197 p.la 281, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Lecce e in questa sede condivise.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario Il Dirigente

Arch. Vito Laricchiuta Ing. Nicola Giordano
